



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2022

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE

LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1957, N. 5.

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 3, ART. 2 COMMA 39.

**REGOLAMENTO UE “DE MINIMIS” N.1407/2013 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE
DEGLI ARTICOLI 107 E 108**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 55/1 DEL 05 NOVEMBRE 2020

ANNUALITÀ 2022

FAQ

Aggiornate al 7 aprile 2022



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 1 – FAC – SIMILE DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA (DAT):

“Esiste un documento pro-forma (un facsimile da cui prendere esempio) della DAT (Domanda di Aiuto Telematica), ed eventualmente dove posso trovarlo o se questo verrà reso disponibile insieme agli allegati dell'Avviso”

“Una cooperativa ha ricevuto la fattura al 16/03/2022 in relazione all'acquisto di un bene per l'attività che gestisce; ad oggi il pagamento non è stato ancora effettuato pertanto vi chiedo come ci dovremo comportare nella redazione del format online. Ovvero, saranno delle spese da inserire nel campo “Piano di spesa effettuato” o nel “Piano di spesa da effettuare”?

RISPOSTA N. 1

Non è prevista la pubblicazione di alcun documento pro-forma, quale fac simile della Domanda di Aiuto Telematica (DAT), o del piano di investimento e, in generale, di tutto ciò che era allegato all'avviso annualità 2020, il quale è da intendersi integralmente sostituito da quello pubblicato e che, non prevedeva l'inserimento della domanda con le attuali modalità telematiche.

Tutte le informazioni necessarie per la compilazione della Domanda di Aiuto Telematica (DAT) sono presenti nell' avviso di cui all'oggetto e, precisamente, all'art. 10, rubricato "Modalità di presentazione della DAT".

La domanda potrà essere compilata esclusivamente sul SIL a far data dalle ore 10.00 del 11 aprile e fino alle ore 23.59 del 9 maggio, ogni altra modalità di invio è causa di esclusione, come prescritto dall'art. 12.2 dell'avviso.

Si precisa, infine, che l'art. 6 dell'avviso, diversamente da quello disciplinante la scorsa annualità, prevede unicamente la presentazione di un piano di investimento che contenga spese effettuate a partire dal 1.3.2022 fino al 31.12.2022, senza distinzione alcuna tra spese già effettuate e spese da effettuare alla data di presentazione della domanda.

Sarà, in ogni caso, messo a disposizione, in tempo utile, nel portale SIL il Manuale Operativo per gli utenti, nel quale saranno esplicitati tutti i passaggi di caricamento della domanda.

DOMANDA N. 2 – CODICI ATECO:

“In riferimento all'Art. 7.7 dell'Avviso si chiede se è possibile avere un'indicazione dei codici ATECO ammissibili?”

“le società cooperative agricole tipo produzione lavoro sono soggetti beneficiari?”

“nel caso in cui una cooperativa agricola di produzione e lavoro che esegue attività di camping, intendesse partecipare alla richiesta di contributo, per lavori edili e rifacimento tetto relativi all'immobile destinato al ricevimento e al ristoro dei campeggiatori, è ammessa a contributo?”

“Il codice ATECO per il quale viene richiesto il finanziamento deve rientrare tra le attività comunicate in Camera di Commercio?”

“Si chiede se una cooperativa, che deve avviare un nuovo servizio attinente a quelli già in essere, possa acquistare attrezzature e macchinari non avendo ancora comunicato il codice ATECO necessario per il nuovo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

servizio, tenuto conto che per poter attivare un nuovo codice ATECO è necessario inviare una comunicazione SUAPE relativa alla nuova attività, al momento dell'avvio della stessa”.

“la cooperativa gestisce un'officina meccanica con codice ateco 45.20.10. Vuole abbinare il servizio di autolavaggio, per il quale non ha ancora avviato l'attività e quindi non ha comunicato in Camera di Commercio il codice ateco relativo. Può chiedere il contributo sull'attrezzatura per autolavaggio, pur non avendo ancora avviato tale attività”.

RISPOSTA N. 2

La tabella A allegata all'avviso, riporta i codici ATECO rappresentanti i settori di attività esclusi dalla partecipazione all'avviso medesimo. Pertanto, tutti i codici ATECO che **non sono ricompresi tra quelli indicati** nella suddetta tabella, **sono** da intendersi **ammissibili** per la candidatura al presente avviso.

Ne consegue, che, le cooperative, pur essendo iscritte come di produzione e lavoro, le quali posseggono i soli i codici ATECO afferenti ad attività escluse, quali quelle agricole per esempio, non possono evidentemente essere incluse tra i soggetti potenziali proponenti.

Diversamente, qualora la cooperativa, che posseda i requisiti generali richiesti per la partecipazione all'avviso e che posseda, oltre al codice ATECO afferente ad attività escluse, il codice ATECO di altra attività ammessa alla partecipazione medesima (nell'esempio sopra riportato il codice ATECO afferente all'attività di camping), potrà essere inclusa tra i soggetti potenziali proponenti, purché il piano di investimento da realizzarsi attenga al potenziamento dell'attività diversa da quella afferente a quella esclusa e purché tale condizione sia chiaramente identificabile attraverso la tenuta di contabilità analitica che consenta la distinzione dei costi relativi alle attività esercitate.

Infine, quanto al possesso del codice ATECO per il quale s'intende presentare il piano di investimento, si ribadisce che lo stesso deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT).

Si rammenta che il soggetto proponente, a norma dell'art. 10.1.2 dell'avviso, deve dichiarare il possesso del codice ATECO dell'attività per la quale viene richiesto il finanziamento e che, come prescritto dall'art. 12.2 dell'avviso, il mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione (nello specifico art. 7.1 n. 7), è causa di esclusione.

DOMANDA N. 3 – ATTIVITÀ D'IMPRESA

“Una cooperativa sociale costituita nel 2020 che non ha ancora effettuato l'avvio attività, pertanto dalla visura camerale risulta inattiva, può presentare richiesta di finanziamento?”

“una cooperativa costituita nel corrente mese di marzo 2022, prossima ad attivare l'attività può presentare domanda per acquistare i beni necessari all'avvio dell'attività di impresa? O al momento della presentazione della domanda deve risultare già attiva? nel caso in questione i beni oggetto di acquisto da inserire nella domanda di contributo sono necessari per permettere l'avvio delle attività”.

con riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto, vorrei sapere se una società cooperativa costituita in data 29 aprile 2021 può partecipare al Bando oppure se vi siano requisiti di anzianità.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

RISPOSTA N. 3

Sul punto, come per tutti i requisiti di partecipazione enucleati dall'art. 7, si ribadisce che devono essere tutti posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT).

Poiché l'art. 7.1 n. 7 dispone che le cooperative e i consorzi di cooperative devono “*essere censite presso il Registro delle Imprese per lo svolgimento di attività economica di cui ai codici ATECO per i quali si presenta la domanda di aiuto telematica (DAT)*”, conseguentemente il soggetto proponente che non abbia ancora avviato l'attività non può essere incluso tra i soggetti potenziali proponenti.

A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 12.1 dell'avviso, rubricato “Verifiche di ammissibilità formale”, il personale incaricato del controllo provvederà, tra gli altri, a verificare la visura storica deposita presso la C.C.I.A.A. competente.

Di contro, non è prescritto alcun requisito di anzianità d'iscrizione presso la competente Camera di Commercio, pertanto, possono presentare la domanda di aiuto telematica (DAT) anche i potenziali soggetti proponenti che siano censiti nell'annualità in corso.

DOMANDA N. 4 – ANNUALITÀ

“Una cooperativa sociale che ha presentato la domanda solo per l'annualità 2021 può presentarla anche per l'anno 2022?”

“Le Cooperative che hanno beneficiato dell'aiuto nell'annualità 2020 e non nel 2021 possono partecipare all'Avviso per l'annualità in corso”

RISPOSTA N. 4

Si ricorda che, tra i requisiti di ammissibilità che la cooperativa o il consorzio di cooperative è tenuto a dichiarare rientra, in base all' art. 7.1, punto 11 dell'avviso “... *non aver beneficiato, ai sensi della D.G.R. n.40/21 del 06.07.2016, in entrambe le precedenti annualità 2020,2021, dell'Aiuto di cui al presente Avviso*”.

Va da sé che il soggetto che ha beneficiato del contributo per una sola delle due annualità precedenti può potenzialmente essere ammesso al contributo per l'annualità in corso.

DOMANDA N. 5 – TERMINI DI ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA

“l'apertura della piattaforma è prevista per il 21/03, rientrerebbero solo le spese effettuate in 21 giorni? Diversamente dai bandi precedenti?”

“l'articolo 6 indica che “Il piano di investimento deve essere realizzato nell'arco temporale compreso tra la data di pubblicazione del presente avviso e il 31 dicembre 2022”. Le annualità precedenti consentivano di presentare un piano di investimenti che partiva almeno dal 01/01 dell'anno in corso. Rientrano nel piano di investimento le spese sostenute anticipatamente a far data dal 01.01.2022 sino al 28.02.2022”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“Si richiede se sono ammissibili le spese per lavori fatturati a febbraio 2022 e pagati nel mese di marzo 2022. Si chiede se per una cooperativa non rientrante fra quelle ammesse nel precedente bando, è possibile estendere il riferimento temporale all’anno 2021, per spese sostenute in detto esercizio.”

“Una cooperativa che ha effettuato l'ordine e pagato la fattura di acconto antecedentemente alla data di pubblicazione dell'avviso può essere ammessa a contributo per il pagamento della fattura a saldo che sarà emessa all'atto della consegna del bene ed entro il 31/12/2022?”

RISPOSTA N. 5

Per quanto concerne il periodo di eleggibilità della spesa, si ribadisce il contenuto dell’art. 6 dell’avviso, il quale stabilisce che *“Il piano di investimento deve essere realizzato nell'arco temporale compreso tra la data di pubblicazione del presente avviso e il 31.12.2022”*.

Pertanto, l'arco temporale entro cui realizzare il piano di investimento è compreso tra il 1.3.2022 e il 31.12.2022, **non sono previste eccezioni**.

A tal proposito, si richiama integralmente anche il contenuto dell’art. 2.1., n. 5, delle Linee Guida rubricato “Criteri generali di ammissibilità della spesa”.

DOMANDA N. 6 – MASSIMALE PIANO DI INVESTIMENTO

“Se l'investimento è superiore a 45000 iva esclusa, la domanda viene considerata non ammissibile o viene considerata la spesa sino a 45000?”

“Si richiede, ai sensi dell’avviso 2022 se l'investimento può essere più alto di € 45.000,00 oppure non deve superare tale piano. Esempio € 52.000,00 il 50~ del contributo equivale sempre a 22.500,00”

RISPOSTA N. 6

Sul punto, l’art. 6 è chiaro nel disporre che: *“sarà riconoscibile, in favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative a mutualità prevalente, un importo pari al 50% del totale dell'importo di cui al piano di investimenti presentato, al netto dell'IVA, fino ad un massimo di € 22.500,00”*.

Si precisa, che il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che *“... non potrà essere riconosciuto alcun contributo per la parte di investimento medesimo **eccedente** l'importo di 45.000,00 €”*.

Infine, si ricorda che le cause di esclusione sono soltanto quelle previste e specificate nell’art. 12.2 dell’avviso.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 7 – REGOLARITÀ IN MATERIA DI REVISIONE

“L’art. 7- 7.1.1 punto 5 nota 3 (pag. 7) ha introdotto una previsione di vantaggio prevedendo la possibilità per le cooperative di attestare la regolarità in materia di revisione successivamente alla presentazione della DAT mentre all’art. 10.1- 10.1.2 punto 2 sub 5 (pag. 12) prevede che, nella DAT, il soggetto proponente dovrà dichiarare “di essere in regola con la normativa in materia di revisione cooperativa, da attestare mediante l’indicazione della data del rilascio del verbale/certificato/attestazione della revisione, relativa al biennio 2021/2022, oppure, se cooperativa sociale, relativa all’annualità 2022, o di invio della dichiarazione sostitutiva ex art. 6, D. Lgs. 220/02 al MISE”. “Il problema è che se la nota concede un maggior termine, l’avviso nei punti successivi prevede che all’atto della dichiarazione il soggetto proponente deve dichiarare di essere in regola al momento della presentazione della DAT. In specifico se nella Dat il soggetto proponente deve autocertificare quanto previsto nell’avviso (di essere in regola con la normativa in materia di revisione cooperativa, da attestare mediante l’indicazione della data del rilascio del verbale/certificato/attestazione della revisione, relativa al biennio 2021/2022, oppure, se cooperativa sociale, relativa all’annualità 2022, o di invio della dichiarazione sostitutiva ex art. 6, D. Lgs. 220/02 al MISE). Lo stesso dichiarante si trova in ogni caso costretto ad avere la revisione 2022 o ad attivare le procedure della dichiarazione sostitutiva (art. 6 D.Lgs 220) entro i termini di presentazione della DAT quindi prima dell’11 aprile”

RISPOSTA N. 7

Sul punto si segnala che la discrasia evidenziata è soltanto apparente.

Infatti, l'Amministrazione Regionale ha valutato l'opportunità di concedere una deroga soltanto per quanto riguarda il momento della verifica del possesso dei requisiti.

Posto che l'art. 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002 è molto chiaro nel disciplinare tale momento e che gli enti cooperativi devono essere in regola con il possesso dei requisiti mutualistici nel momento in cui richiedono il godimento di un'agevolazione o l'applicazione di un provvedimento di favore, l'avviso non può disporre *contra legem* e, pertanto, non è possibile eliminare dall'art. 10 la seguente dichiarazione *“di essere in regola con la normativa in materia di revisione cooperativa, da attestare mediante l’indicazione della data del rilascio del verbale/certificato/attestazione della revisione, relativa al biennio 2021/2022, oppure, se cooperativa sociale, relativa all’annualità 2022, o di invio della dichiarazione sostitutiva ex art. 6, D. Lgs. 220/02 al MISE”*.

Peraltro, non è escluso che alcune cooperative, alla data di presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT) possano già dichiarare di essere in regola con il possesso dei suddetti requisiti mutualistici, essendo in possesso di dichiarazione sostitutiva o di regolare verbale di revisione.

Ciò, ovviamente, non significa che in sede di presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT), al soggetto proponente verrà richiesto di effettuare dichiarazioni non corrispondenti al vero relativamente al possesso dei requisiti posseduti, ma, in fase di compilazione della medesima domanda saranno presenti, alternativamente, le seguenti opzioni:

“che il soggetto proponente, rappresentato dal dichiarante, è in regola con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione Cooperativa o Consorzio di Cooperative”;

“ che il soggetto proponente rappresentato dal dichiarante, si impegna a produrre la documentazione idonea a provare la regolarità della cooperativa in materia di revisione in sede di rendicontazione e, comunque, entro e non oltre la data del 31.7.2022”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 8 – COFINANZIAMENTO

“l'articolo 8 indica che "Qualora un bene, inserito nel piano di investimento, sia stato acquistato con un contributo pubblico, la spesa per l'acquisto del medesimo bene sarà ritenuta ammissibile esclusivamente nel limite della quota parte non computata nel precedente finanziamento pubblico, e comunque nel rispetto del principio, di matrice europea, del divieto del "doppio finanziamento" ed in ottemperanza alle regole del cumulo".

“Il contributo in oggetto è cumulabile con "il credito d'imposta 4.0 e il credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno" nel rispetto della normativa europea e nel limite massimo del valore del bene?

“Se acquistiamo un impianto fotovoltaico che non comporta interventi edili e grazie al quale ridurremo a zero i costi di consumo elettrico ma per il quale potremo godere di credito d'imposta pari a circa il 78% possiamo presentare domanda?”

RISPOSTA N. 8

Non è possibile enucleare compiutamente e a priori quali siano tali incentivi, né è onere dell'Amministrazione fornire tali specifiche.

Sul punto non può che rinviarsi, da ultimo, al Regolamento UE 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale prevede una specifica disposizione in riferimento al cumulo (e al divieto del doppio finanziamento) dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare, all'art. 9 rubricato "Addizionalità e finanziamento complementare" precisa che **“Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”**.

Inoltre, nei Considerando del citato Regolamento, viene specificato che **“Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. [...]”** e viene anche ribadito il concetto, già espresso all'art. 9, che **“I progetti di riforma e di investimento finanziati nell'ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”**.

Sul tema, peraltro, è intervenuto anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la **circolare 14.10.2021, n. 21** da cui emerge un divieto assoluto di cumulo sulle stesse spese a valere sia con gli **altri Programmi europei**, sia con le **altre misure finanziate con le risorse del PNRR**, sia con le **risorse ordinarie previste dal Bilancio statale**.

Con riferimento, infine, alle percentuali ammissibili di cofinanziamento della spesa, l'impianto normativo dell'avviso non pone alcun limite, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 dell'avviso medesimo nella parte in cui prevede che il piano di investimento non potrà essere inferiore ad € 10.000,00.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 9 – DOCUMENTI A SUPPORTO DELL'ISTANZA:

“Per l'acquisto di un bene immobile (terreno o fabbricato) le linee guida, di cui alla determinazione n° 3926 prot. 48148 del 09/11/2020, prevedono, tra l'altro che " il soggetto proponente dovrà possedere - alla data di presentazione della DAT - il contratto definitivo di compravendita, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, o l'atto di assegnazione da parte dell'Ente Pubblico. "Quindi all'atto della domanda non è ammesso un preliminare? Mi resta anche un altro problema: se è sufficiente presentare il solo preliminare, è possibile presentarlo per una porzione di immobile da frazionare in attesa del contratto definitivo?”

“relativamente all'acquisto di un immobile- lotto in una Zona Industriale, bisogna al momento della domanda individuare catastalmente il lotto o basterebbe un preaccordo con il consorzio industriale?”

“nella domanda on line vanno allegati preventivi e/o fatture delle spese da effettuare o effettuate”

“Nel caso di fatture elettroniche emessa ai sensi della vigente normativa in materia, il timbro dovrà essere sostituito, in sede di emissione del titolo di spesa, da apposita dicitura analoga a quella sopra indicata, da inserire nel campo “note” o direttamente nell'oggetto della fattura.”

“Si segnala la difficoltà di far “annullare” le fatture dai fornitori non avendo contezza immediata dell'ammissibilità delle spese, prima della pubblicazione della graduatoria da parte dell'Assessorato. Pertanto, la cooperativa dovrebbe attendere di procedere con gli acquisti sino a quel momento. Invece le cooperative, in buona parte, procederanno agli acquisti una volta presentata la richiesta di agevolazione, nelle more della pubblicazione dell'elenco delle richieste ammesse. Si chiede perché non rendere possibile la apposizione di un timbro sulla stampa della fattura elettronica (di cui archiviare copia in contabilità interna) da trasmettere tramite piattaforma in sede di rendicontazione.”

RISPOSTA N. 9

Premesso che la disposizione succitata, riferita alle Linee Guida, contiene un refuso che l'Amministrazione ha già provveduto ad epurare nella parte in cui prevede che il soggetto proponente debba possedere, **alla data di presentazione della DAT**, il contratto definitivo di compravendita, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, o l'atto di assegnazione da parte dell'Ente Pubblico, la medesima disposizione è chiaramente riferita alla sola fase di rendicontazione delle spese.

Pertanto, è ammissibile la produzione, a corredo del piano di investimento che si intende realizzare, di un contratto preliminare di compravendita purché possessa i requisiti previsti dall'art. 1351 del c.c. ossia abbia, a pena di **nullità**, la stessa **forma del contratto definitivo**.

Ciò chiarito, se trattasi di acquisto immobiliare ne consegue che è ammessa la produzione di un contratto preliminare che, oltre ad avere gli elementi essenziali richiesti dall'art. 1325 c.c.:

- abbia la **forma del contratto definitivo**, ossia **atto pubblico** o **scrittura privata autenticata**;
- contenga l'indicazione specifica del **termine** per la stipula del **contratto definitivo**.

Non è superfluo sottolineare che, in ogni caso, come prescritto dall'art. 1325 c.c. e a pena di nullità del contratto medesimo (sia esso contratto preliminare che definitivo) l'oggetto deve essere identificato o identificabile.

Infine, con riguardo all'allegazione dei preventivi e/o fatture di cui al piano di investimento presentato a corredo della domanda di aiuto telematica (DAT), se ne conferma l'obbligatorietà.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Quanto all'annullamento delle fatture elettroniche, si rimanda integralmente a quanto disposto dall'art. 2.1. n. 5 delle Linee Guida, precisando che si tratta di una disposizione riferita **esclusivamente alla fase di rendicontazione**.

DOMANDA N. 10 – AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE:

“La cooperativa è proprietaria di una struttura ricettiva adibita a punto di ristoro ed accessori, la semplice e sola sostituzione di tutte le porte interne senza che si intervenga sulla muratura esistente può essere considerata un elemento di arredo oppure una manutenzione e quindi una spesa ammissibile al bando?”

“Nel piano di investimenti è consentito l'acquisto e installazione nella sede operativa di pompe di calore ad alta efficienza energetica? Eventualmente possono rientrare tra i macchinari o tra le spese di manutenzione straordinaria?”

“Sono ammissibili spese come l'acquisto di computer, stampanti e accessori relativi al loro utilizzo?”

“se i costi di costruzione e montaggio di un campo sportivo di paddle, per le sue particolari caratteristiche, sia ricomprensibile nella categoria di spese “Strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie?”

“Nella definizione di “acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e mezzi mobili”, prevista al punto a), possa farsi rientrare l'acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita), acquisto finalizzato a potenziare e diversificare le prestazioni di servizi turistici svolte dalla cooperativa che rappresento”

“tra le voci finanziate dal bando ci sono anche i marchi e non solo i diritti di brevetti come indicato?”

RISPOSTA N. 10

La tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo.

La scelta se presentare o meno la domanda a valere sull'avviso *de quo*, resta nella piena discrezionalità del potenziale soggetto proponente.

L'Amministrazione provvederà, in sede di istruttoria tesa all'ammissibilità formale della domanda, a formulare eventuali censure attraverso i rimedi all'uopo predisposti dal legislatore. Ad ogni buon conto si rappresenta che, dal combinato disposto delle norme contenute nell'avviso e nelle Linee Guida sui criteri di ammissibilità delle spese a valere sull'avviso medesimo, emerge che tutte le spese ammissibili saranno ritenute tali purché rispettino il cosiddetto **principio di inerenza**, in virtù del quale sono considerati costi deducibili dal reddito soltanto quelli che risultino **associati direttamente all'attività d'impresa, al suo sviluppo e alla sua crescita**.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità, deve sussistere un collegamento **diretto tra costi sostenuti e attività di impresa** tale per cui possa essere accertato dall'Amministrazione regionale il nesso causale tra quanto contenuto nel piano di investimento e l'obiettivo dell'investimento medesimo nei termini di causalità necessaria ossia deve emergere, in fase di istruttoria, che l'obiettivo di miglioramento competitivo e innovazione che s'intende perseguire non potranno essere realizzati se non attraverso il piano di investimento stesso.

Al contrario, è fin d'ora possibile escludere l'ammissibilità dei seguenti beni:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

- beni acquistati in *leasing*: a tal fine si rimanda integralmente al contenuto dell'art. 2.3, lett. k) delle Linee Guida;
- acquisto di marchi: marchi e brevetti sono due tipologie di protezioni industriali differenti, ognuna con caratteristiche specifiche ed uniche, e riguardano due oggetti distinti all'interno della legislazione di tutela. Quando si inventa o si realizza un "nuovo prodotto", con caratteristiche uniche ed innovative o comunque originali, questo va tutelato, appunto, attraverso il brevetto. Come è noto avere la titolarità di un brevetto consente lo sfruttamento e lo sviluppo esclusivo dell'invenzione da parte del titolare di quest'ultimo. In questo modo si impedisce a terzi di utilizzare impropriamente prodotti derivanti dal proprio ingegno, a meno che il titolare non autorizzi l'uso o venda a titolo definitivo oppure in licenza la propria soluzione brevettata per permetterne la realizzazione e la produzione industriale. Diversamente, il marchio è il nome che viene dato ad uno o più prodotti immessi sul mercato per distinguerli dalla concorrenza. Dunque, il marchio, da un punto di vista prettamente giuridico, è ciò che serve a distinguere ogni tipologia di prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Il marchio ha dunque una funzione totalmente diversa dal brevetto e non impedisce in alcun modo ad una ipotetica concorrenza di immettere sul mercato un prodotto del tutto simile ma con un nome diverso e, per tale ragione, è escluso dal novero dei beni inseribili nel piano di investimento.

DOMANDA N. 11 – AMMORTAMENTO:

"Le spese relative alle opere di manutenzione su beni propri sono ammissibili al finanziamento nella misura dell'importo di spesa sostenuto (entro i limiti di ammissibilità complessiva), oppure nel limite dell'importo dell'ammortamento riguardante l'anno di competenza 2022 del contributo, cioè il 3% annuo sulla base del coefficiente di ammortamento di cui al D.M. 31/12/1998 e ss.mm.ii.?"

RISPOSTA N. 11

Sul punto, il Direttore del Servizio, con nota interna, ha stabilito, quale linea d'indirizzo per il personale incaricato dell'istruttoria della fase di rendicontazione, per l'annualità 2021 e per quella in corso, di riconoscere l'importo della spesa sostenuta (entro i limiti del massimale previsto dall'avviso), salvo specifica richiesta, da comunicarsi in fase di rendicontazione, proveniente dal beneficiario, nella quale venga esplicitato che s'intende richiedere non il totale della spesa sostenuta bensì la quota corrispondente al coefficiente di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1998.

DOMANDA N. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA:

"la domanda in oggetto consente la "richiesta di anticipo" del contributo e, nel caso, a quali condizioni?"

RISPOSTA N. 12

Nell'avviso riferito all'annualità 2022, non è prevista alcuna forma di anticipazione del contributo previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria.

A tal proposito, si richiama integralmente il contenuto dell'art. 14 dell'avviso, rubricato "Modalità di erogazione dell'aiuto".